

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 228

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Alessandro - MANCA Desirè Alma - CIUSA - LI GIOI

il 9 dicembre 2020

Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende promuovere la coltivazione della canapa nel territorio regionale, aspirando alla realizzazione di una filiera della canapa industriale.

Definizione di "canapa".

"Canapa industriale" o "canapa" indica un prodotto agricolo, in crescita o meno, limitato ai tipi di pianta *Cannabis sativa* L. e qualsiasi parte di quella pianta, compresi i semi della pianta e tutti i suoi derivati, estratti, la resina estratta da qualsiasi parte della pianta, cannabinoidi, con un delta-9 tetraidrocannabinolo concentrazione non superiore allo 0,2 - max 0,6 per cento su una base in peso secco.

Appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, pianta a ciclo primaverile-estivo, la specie *Cannabis sativa* L. offre ampie e riconosciute possibilità di sviluppo e utilizzo nel campo industriale.

Dalla sua coltivazione si può produrre:

- 1) fibra naturale (lunga): ottima per ricavare cordami, tessuti per tutti gli usi, vestiti, scarpe, tappeti, tendaggi, tele, carta, etc.;
- 2) fibra naturale (corta): utilizzabile in particolare nella bioedilizia (pannelli isolanti e fonoassorbenti, geotessili per pacciamatura, imbottiture per auto, intonaci e cappotti isolanti per edifici, blocchi da costruzione misto calce/canapa, pellet/bricchette di qualità), il canapulo può essere inoltre impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
- 3) cibo per uso umano e animale: i semi di canapa sono altamente proteici, contengono aminoacidi essenziali e l'olio di semi di canapa è ricco di sostanze indispensabili per il sistema immunitario (Omega 3 e Omega 6), dalle foglie e dai fiori possono essere prodotti tisane, birra e caramelle;
- 4) solventi e olii combustibili: l'olio di semi di canapa è sempre stato utilizzato come miglior solvente naturale - non inquinante - per vernici, molto diffuso anche come olio combustibile fino all'introduzione del petrolio;

- 5) energia: la canapa è considerata su scala mondiale, la miglior fonte vegetale di biomassa per produrre energia. Potrebbe sostituire il petrolio e tutti i suoi derivati a un costo concorrenziale, ma con un impatto ambientale enormemente inferiore;
- 6) carta e cartone: con la stoppa della canapa si può fabbricare una carta di alta qualità, sottile e resistente. Una volta estratta la fibra tessile o dopo aver raccolto i semi, rimangono la stoppa più la parte legnosa o canapulo, altre importanti materie prime. La polpa di canapa è per il 71 per cento cellulosa e con le corte fibre cellulosiche del legno si può produrre, invece, una carta di uso più comune, come la carta di giornale, i cartoni, oltre che in sostituzione di tutte le materie plastiche.

Purtroppo, la lunga interruzione della coltivazione sul territorio regionale e nazionale rende difficile oggi il suo rilancio. Le modalità di coltivazione devono essere di nuovo messe a punto, ed anche i processi di lavorazione della materia prima devono essere riprogettati. Sono necessarie nuove tecnologie. Il contadino non può mettersi a produrre la canapa se non c'è un impianto che la può lavorare, per questo motivo occorre sostenere la ricostituzione della filiera agro-industriale della canapa. Viceversa, dal lato mercato, questo è pronto a ricevere i prodotti della canapa. Esistono già ora centinaia di ditte in tutto il mondo che usano materie prime provenienti dai paesi che non hanno mai interrotto la coltivazione, per cui, al di là di considerazioni di carattere ambientale, c'è tutto un settore che si sta spostando verso una produzione basata su materie prime naturali e riciclabili, sostitutive del petrolio e dei suoi derivati.

La legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), recentemente approvata, e le numerose proposte normative che stanno percorrendo il proprio iter in numerose regioni, consentono di poter ritenere che anche la Regione possa proporsi come attore principale circa la rinascita della filiera della canapa.

La presente legge si compone di 8 articoli:

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Interventi)

Art. 3 (Sementiera regionale)

Art. 4 (Soggetti attuatori)

Art. 5 (Tracciabilità)

Art. 6 (Clausola valutativa)

Art. 7 (Copertura finanziaria)

Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza)

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa industriale (*Cannabis sativa* L var *sativa*) e la creazione della relativa filiera agricolo-industriale, che integra la ricerca con il ciclo industriale in modo da creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione, riconoscendo i molteplici utilizzi e prodotti che da essa possono discendere e favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati. La presente normativa fa pieno riferimento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 2

Interventi

1. Per le finalità di cui alla legge n. 242 del 2016 e all'articolo 1, la Regione, in confor-

mità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

- a) la costituzione di filiere territoriali prioritariamente locali;
- b) l'attività di sementiera;
- c) il reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- d) disciplinari di controlli e analisi con l'utilizzo di test rapidi per la tipizzazione della canapa;
- e) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- f) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- g) le coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- h) l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);
- i) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
- j) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. Ogni intervento è destinato esclusivamente alla canapa per uso industriale (Cannabis sativa L. var. sativa) coltivata con modalità biologiche, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Art. 3

Sementiera regionale

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può avvalersi dell'Agenzia Laore, UNISS, UNICA E AGRIS e NIPAF anche per svolgere il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca istituendo un tavolo tecnico permanente.

2. La Regione, in collaborazione con i partner designati, promuove attività di ricerca, di

riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare una cultivar che si adatti nel migliore dei modi al territorio sardo.

Art. 4

Soggetti attuatori

1. I soggetti che a vario titolo ed in varie modalità svolgono attività all'interno della filiera della canapa sono:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni di categoria, associazioni di produttori agricoli;
- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale.

2. Per le finalità della presente legge, la Regione concede priorità nella concessione di eventuali contributi nell'ordine seguente:

- a) ai soggetti aggregati in filiera;
- b) alla realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione.

Art. 5

Tracciabilità

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, la Regione predispose un'apposita pagina all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale raccogliere le informazioni relative ai soggetti e alle attività realizzate.

2. Le informazioni minime contenute nella pagina internet, di cui al comma 1 e costantemente aggiornate sono:

- a) i riferimenti normativi internazionali, comunitari, nazionali e regionali relativi al settore;
- b) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
- c) l'ubicazione ed estensione dei terreni coltivati;
- d) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;

- d) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione degli organi e degli enti preposti, relaziona alla Commissione consiliare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa e sugli esiti ottenuti e su eventuali problematiche sorte.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 750.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione:

in aumento

| | | |
|--|------|---------|
| missione 16 - programma 03 - capitolo NI | | |
| 2020 | euro | 250.000 |
| 2021 | euro | 250.000 |
| 2022 | euro | 250.000 |

in diminuzione

| | | |
|---|------|---------|
| missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.8353 | | |
| 2020 | euro | 250.000 |
| 2021 | euro | 250.000 |
| 2022 | euro | 250.000 |

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).